



Tribunale di Bologna

SECONDA SEZIONE


R.G. n. 6554 / 2017

Il giudice onorario, dott.ssa Natascia Gardini, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008

tra

 nato in Guinea il 04.04.1996 elettivamente domiciliato in Bologna alla Via Augusto Righi n. 3, nello studio dell'avv. Ivana Stojanova del foro di Bologna che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna

convenuto

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

terzo interveniente

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, in via di subordine, diritto alla protezione umanitaria.

Con ricorso depositato in data 21.04.2017, l'odierno ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna n. ID PC0000763, emesso in data 27.02.2017 e



notificatogli in data 22.03.2017, con cui è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero ha trasmesso il verbale dell'audizione svoltasi davanti alla Commissione Territoriale e provvedimento di rigetto.

All'udienza del 28.11.2017, dopo aver sentito il ricorrente e il suo difensore, il giudice onorario si è riservato la decisione.

Premesso che:

Il ricorrente, sentito dalla Commissione in data 23.02.2016, aveva dichiarato di essere cittadino della Guinea Bissau, nato e vissuto a Farim nella regione di Oio, di religione musulmana e appartenente al gruppo etnico mandinka.

Aveva posto a fondamento della domanda di protezione internazionale il timore di subire anch'egli le violenze subite dalla famiglia per motivi politici. Il padre, infatti, sarebbe stato rapito nel 2001 a causa della sua appartenenza politica ad un partito, quando egli era molto giovane; mentre i suoi due fratelli sarebbero entrambi morti nel 2012 a causa delle violenze che i militari commettevano a Bissau, dove i due fratelli frequentavano un corso di portoghese. Sarebbe pertanto rimasta in vita solo la madre che, attualmente, vive in Senegal, ma con la quale non avrebbe contatti. Aiutato da una zia residente in Casamance (Senegal), avrebbe raccolto il denaro necessario ad affrontare il viaggio; raggiunta la Libia, durante i mesi di prigionia, una guardia l'avrebbe aiutato a fuggire e raggiungere l'Italia.

La Commissione ha motivato il proprio diniego ritenendo le dichiarazioni del richiedente vaghe, imprecise e nel complesso inattendibili; in particolare, la Commissione ha ritenuto che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentissero la loro riconducibilità né all'art. 1 lett. A., 2) della Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato, né fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, vi sarebbe



un rischio effettivo di subire un danno grave ex art. 14 D.lgs. 251/2007 né, infine, gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 5 comma 5 D.lgs 286/98; si intende qui integralmente richiamato il provvedimento di diniego.

Con il ricorso il richiedente ha allegato che le ragioni della fuga erano da individuarsi nel timore di venir ucciso o subire rappresaglie per i motivi politici legati al padre e per l'instabilità politica nel paese; ha quindi proposto domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nonché, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito da questo Giudice all'udienza del 28.11.2017, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto riferito avanti la Commissione aggiungendo elementi nuovi e particolari, ovvero che viveva con la madre, un fratello e una sorella quando nel 2011 erano venuti a casa loro dei militari che accusavano il fratello di essere uno spacciatore e lo conducevano alla stazione di polizia per le indagini, ma non avendo trovato nulla lo rilasciavano dopo un paio di giorni e lui tornava a Bissau dove studiava; dopo pochi mesi il fratello e la sorella venivano uccisi in data 12.04.2012 dai militari nell'ambito di un colpo di Stato. Il padre del richiedente era un politico appartenente al partito indipendentista PAIGC ed era stato ucciso quando il richiedente era molto piccolo; riferisce che diverse volte erano venuti i militari a casa loro, ma senza apparente motivo. Dopo il decesso dei fratelli, i militari tornavano a casa loro e accusavano il richiedente di essere uno spacciatore e lo minacciavano e picchiavano con il retro del fucile provocando la rottura dei denti anteriori inferiori (come rammostra). Decideva quindi di lasciare il paese e andare in Senegal da una zia per farsi dare dei soldi per il viaggio; sarebbe, quindi, passato per il Mali, per il Burkina, poi Nigeria e Niger sino alla Libia dove è rimasto circa un anno, di cui sette mesi passati in prigione. Avrebbe poi pagato un libico che l'avrebbe aiutato a scappare e raggiungere l'Italia in data 7.10.2015.



Ora vive a Morfaso (PC) in un centro di accoglienza, ha studiato la lingua e svolge volontariato e lavori saltuari. Anche la madre è uscita dal paese andando dalla zia in Senegal.

Ritenuto che:

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'art. 2 lett. g) e dall'art. 14 che riporta la definizione di "*danno grave*", desumibile anche dalla circostanza che nella zona di provenienza ci sia una situazione di pericolo e di violenza quale delineata alla lett. c); in particolare, se dalle COI (che il giudice ha il dovere di verificare autonomamente) emerge sul territorio di provenienza del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata generalizzata, tale protezione è potenzialmente attribuibile a chiunque provenga dal territorio medesimo (cd. protezione sussidiaria generalizzata); qualora questa condizione non emerga, sussiste comunque per il giudice la necessità di verificare la sussistenza di profili individuali che esponano il ricorrente ad un concreto rischio di danno alla vita o alla persona, qualora ritornasse nel paese d'origine.

Per quanto attiene invece alla protezione umanitaria, trattasi di una cosiddetta "*clausola aperta*" che trova il suo aggancio normativo nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 386/98 Testo Unico sull'Immigrazione (norma non modificata dal D.L. 13/2017), che prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno (valido quindi solo in Italia) per motivi umanitari.

A fronte di questa situazione normativa, pur ritenendo, al contrario di quanto affermato dalla Commissione, credibile e verosimile il racconto fatto dal ricorrente, non possono ritenersi offerti elementi fattuali tali da poter considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria generalizzata; non



sussiste infatti il danno grave cui all'articolo 14 lettera c), al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria generalizzata, non potendosi riconoscere nella situazione esistente nella Guinea Bissau, una situazione di conflitto armato, interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata all'attualità (cfr. in tal senso Cass. 13.172/13).

Sul punto le COI disponibili danno conto di una situazione di diffusa instabilità; *“le elezioni della Guinea Bissau del 2014, tenutesi due anni dopo un colpo di stato militare, hanno segnato un significativo miglioramento della governance democratica. Tuttavia, il paese rimane politicamente fragile, con i mesi successivi alle elezioni segnati dalle divisioni nel partito al governo e dall’ascesa e caduta di numerosi primi ministri. La corruzione rimane un problema importante, sostenuto dal ruolo di spicco del paese nel traffico internazionale di droga e dalle limitate risorse stanziare dal governo per combatterlo. La violenza e gli omicidi rimangono problemi seri”* (coi.easo.europa.eu/administration/italy/Plib/2017-12-11-Guinea-Bissau-Situazione generale-Sicurezza diritti umani Regione Oio.pdf)

Nel caso in esame, non emerge, comunque dalle COI e dalle fonti riportate, una situazione di endemica violenza interna, anche a base territoriale limitata, che potrebbe giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria generalizzata; infatti nel Paese, seppur instabile, non è in corso un conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata, come tale integrante una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di tutti gli abitanti della regione.

Ne consegue il rigetto del ricorso con riguardo alla non riconoscibilità della protezione sussidiaria conseguente ad un rischio generalizzato nel paese di provenienza.

Per quanto riguarda la valutazione della credibilità del richiedente, i criteri sono quelli fissati nell’art. art. 3 comma 3 del D.Lgs 251/07, che si intersecano con quelli



relativi alla presunzione di veridicità, di cui al comma 5 del medesimo art. 3; su questo argomento esplicativa è Cass. 8282/13: *“La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.”.*

Nel caso in esame le dichiarazioni del ricorrente risultano credibili e circostanziate e, pertanto, conformi alla lett. a) e b) del co. 5 dell'art. 3 D.lgs 251/2007; inoltre le sue dichiarazioni possono considerarsi, ai sensi della lett. c), coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali attinenti il paese e specifiche pertinenti al suo caso; senonché la vicenda narrata non è stata confortata da alcun elemento di prova neppur indiziario né appare probabile che la morte dei fratelli del richiedente sia direttamente collegata al rapimento del padre avvenuto molti anni prima.



Rimane da esaminare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria; in particolare si tratta di verificare se, una volta esclusa sia l'applicazione della protezione sussidiaria generalizzata che un'apprezzabile esposizione individuale del ricorrente, ricorrano i seri motivi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità conseguenti a elementi strettamente personali (per esempio donne abusate anche durante il viaggio dal paese di origine all'Italia; minori; soggetti con serie patologie sempre che derivanti da gravi violazioni dei diritti umani nel paese di provenienza – cfr. Cass. 26641/16 –; soggetti ormai stabilmente integrati in Italia dal punto di vista lavorativo e sociale/familiare);

a conferma, secondo la giurisprudenza, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13).

Sostanzialmente rilevano le condizioni psicofisiche dell'interessato che siano tali da non consentirne l'allontanamento dall'Italia, oppure le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, ad esempio con riferimento a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori e, in genere, le persone che abbiano subito torture o stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; oppure, quale ipotesi di chiusura, rileva l'impossibilità per l'interessato di tornare nel Paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro, ma non siano tali da comportare la protezione internazionale.

Ritiene il giudicante che nella storia personale del ricorrente siano ravvisabili peculiari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



In particolare la situazione di generale diffusa instabilità del paese di provenienza; la mancanza di ogni riferimento familiare e sociale, ove dovesse ivi ritornare, e la giovane età del richiedente impongono al giudice di riconoscere al medesimo il permesso di soggiorno per motivi umanitari; senza sottacere il positivo percorso intrapreso dal richiedente ai fini di un'efficace integrazione nel paese ospitante.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della Commissione convenuta a mezzo di difensore.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di [REDACTED] nato in Guinea Bissau il 04.04.1996 al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma sesto D.Lgs. 286/1998.

Stante la natura della controversia parte convenuta non va soggetta alle spese.

Così deciso in Bologna in data 22 marzo 2018.

Il giudice onorario
Nataschia Gardini

